COMUNE DI FIUMINATA
Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Reg. Data 08-07-2021

Oggetto: Contenzioso Comune di Fiuminata/Eredi Mannelli: sentenza giudizio ottemperanza TAR per l'Emilia Romagna

---

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di luglio alle ore 17:30, nella sede della Protezione Civile sita in Loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta risultano presenti e assenti i consiglieri;

Felicioli Vincenzo	**P**	**BERRETTINI MICHELE**	**P**
STELLA PAOLO	**P**	**Lazzari Bruna**	**P**
GRANDONI ILENIA	**P**	**CECOLI GINO**	**P**
Piancatelli Giacomo	**P**	**MANNELLI ALESSANDRO**	**P**
GRANDONI MARCO	**A**	**MANCINI ROMOLO**	**P**
MODESTO GIOIA	**A**		

Assegnati n. 11 Presenti n. 9
In carica n. 11 Assenti n. 2
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig.MONTARULI ANGELO
Assume la presidenza il Sig. Felicioli Vincenzo in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Piancatelli Giacomo
CECOLI GINO
MANCINI ROMOLO

Oggetto: Contenzioso Comune di Fiuminata/Eredi Mannelli: sentenza giudizio ottemperanza TAR per l'Emilia Romagna

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 12 del 25/05/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

- la controversia giudiziale in oggetto (causa Mannelli/Comune di Fiuminata) ha avuto inizio nel 1978 e che, dopo ripetuti ricorsi in appello e alla Corte Suprema di Cassazione, ha avuto conclusione con la sentenza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 449/2020;

- con la sentenza n. 449/2020 è stato stabilito a carico del Comune di Fiuminata un debito complessivo di € 249.298,15, di cui 39.149,77, per spese legali verso gli "eredi Mannelli";

- dopo diversi contatti tra l'amministrazione Comunale e la controparte per addivenire ad accordo bonario, gli "eredi Mannelli" hanno inoltrato ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR dell'Emilia Romagna;

- con sentenza pubblicata il 9/05/2021 n. 561/2021 reg. prov. Coll. N. 00173/2021 Il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna accoglieva parzialmente il ricorso per l'ottemperanza della sentenza 225/2015 della Corte di Appello di Bologna-Sezione III civile-depositata il 05/02/2015 proposto da Tommaso Mannelli, Lorella Mannelli, Paola Mannelli e Claudia Mannelli disponendo, in sintesi, di dare esecuzione alla sentenza dinanzi indicata con pagamento integrale di quanto ivi stabilito. Pertanto si ordinava al Comune di Fiuminata il pagamento, con le modalità indicate nella sentenza, dell'importo liquidato in essa (nella parte non ancora corrisposta) entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Veniva nominato commissario ad acta sua Eccellenza Il Prefetto di Macerata, con facoltà di sub delega ad un funzionario competente del medesimo ufficio, per l'esecuzione della sentenza in caso di perdurante inottemperanza da parte del Comune di Fiuminata;

- la predetta sentenza veniva notificata a questo Comune in data 10/06/2021;

- seguivano incontri, anche dinanzi al Prefetto di Macerata, al fine del raggiungimento di un accordo per l'adempimento e dunque per la definizione della vicenda;

- le parti sono addivenute ad una soluzione bonaria della controversia accettando, il pagamento della somma dovuta, così come consensualmente ridotta, con le seguenti modalità:
. riduzione del 10% della sorte capitale (comprensiva della rivalutazione e degli interessi) e così pagamento da parte del Comune di Fiuminata in favore degli eredi Mannelli della somma complessiva di euro 228.283,21;
. pagamento entro il 31/7 della somma dì Euro 100.000,00;

. pagamento della somma di Euro 100.000,00 nei successivi mesi tre e comunque entro il 31/22 c.a.;
. pagamento della rimanente somma di Euro 28.283,21 rateizzata nei successivi anni 5, attraverso la somma di Euro 5.656,64 annui da versarsi entro il giorno 1/7 di ogni anno";

- per quanto sopra, alla data odierna il debito da riconoscere e finanziare, dopo l'accordo bonario di cui sopra con la controparte, risulta essere di € 228.283,21;

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione agli atti della presente pratica seppur non materialmente allegata, per un importo complessivo di €. 228.283,21 e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al suo ripiano;

VISTO l'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

VISTO l'art. 41, comma 4, della legge n. 448/2001, il quale ha chiarito che il ricorso all'assunzione di mutui ai sensi dell'art. 194, comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000 può avvenire solo per debiti fuori bilancio maturati prima dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, avvenuta in data 8 novembre 2001;

VERIFICATO, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

· mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-*bis*;
· mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000:
a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
· mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001;

DATO ATTO che occorre provvedere ad apposita variazione di bilancio per utilizzare la somma di € 30.000,00 accantonata quale "fondo per passività pregresse", a parziale copertura del Debito di cui al presente atto, come da allegato prospetto;

ANALIZZATE le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare il debito fuori bilancio con le seguenti modalità concordate con la controparte:

- Il primo acconto di euro 100.000,00 da pagare entro il 31/07/2021 come segue:
  . mediante risorse accantonate negli esercizi pregressi pari ad euro 70.000,00 con imputazione al cap. 2505 B.P 2021 già previsto in bilancio;
  . euro 30.000,00 allo stesso capitolo, a seguito di apposita variazione disposta con il presente atto, mediante l'utilizzo di apposite somme accantonate per "passività pregresse" nel bilancio corrente esercizio;

- L'ulteriore acconto di euro 100.000,00, mediante assunzione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP., già previsto nel bilancio del corrente esercizio. Tale somma sarà pagata entro 3 mesi e comunque entro il 31/12/2021.

- la restante somma di € 28.283,21 mediante pagamento rateizzato in 5 anni mediante rate annuali di € 5.656,64 ciascuna da pagarsi il 01/07 di ogni anno a valere sul cap. 2505 del bilancio annuale degli esercizi 2022 – 2026;

VISTO l'articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

VISTO INOLTRE l'articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui";

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi dell'articolo precedente, è emerso quanto segue:

- con il presente provvedimento si chiude l'unico debito fuori bilancio da riconoscere;
- non sussistono potenziali ulteriori debiti fuori bilancio riconoscibili e/o emergenti ai sensi del richiamato articolo 194;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2020-2022 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili

a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;

- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità già previsto in sede di redazione del bilancio di previsione 2020-2022 non necessita di variazione in quanto l'andamento della gestione non ha subito variazioni di rilievo;
- L'ente, nell'esercizio in corso, non ha mai utilizzato l'anticipazione di tesoreria (così come negli anni precedenti);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI gli allegati pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), punto 6, 1° periodo del d.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 di complessivi € 30.000,00 di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di riconoscere per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 228.283,21 derivante dall' accordo intervenuto con la

controparte a seguito della sentenza 225/2015 della Corte di Appello di Bologna- Sezione III civile- sul ricorso proposto da Tommaso Mannelli, Lorella Mannelli, Paola Mannelli e sentenza pubblicata il 9/05/2021 n. 561/2021 reg. prov. Coll. N 00173/2021 con la quale il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna ha accolto parzialmente il ricorso per l'ottemperanza a tale sentenza.

4. Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

5. di accettare l'accordo intervenuto con la controparte in merito al quantum e alle modalità di pagamento del debito dovuto che di seguito si riassumono:

   - totale debito. Euro 228.283,21,

   - Il primo acconto di euro 100.000,00 da pagare entro il 31/07/2021 come segue:
   . mediante risorse accantonate negli esercizi pregressi pari ad euro 70.000,00 con imputazione al cap. 2505 B.P 2021 già previsto in bilancio;
   . euro 30.000,00 allo stesso capitolo, a seguito di apposita variazione disposta con il presente atto, mediante l'utilizzo di apposite somme accantonate per "passività pregresse" nel bilancio corrente esercizio;

   - L'ulteriore acconto di euro 100.000,00, mediante assunzione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP., già previsto nel bilancio del corrente esercizio. Tale somma sarà pagata entro 3 mesi e comunque entro il 31/12/2021;

   - la restante somma di € 28.283,21 con pagamento rateizzato in 5 anni mediante rate annuali di € 5.656,64 ciascuna da pagarsi il 01/07 di ogni anno a valere sul cap. 2505 del bilancio annuale degli esercizi 2021 – 2026.

6. Di dare atto che il ricorso alla suddetta operazione di indebitamento per la copertura del debito fuori bilancio, per complessivi € 100.000,00 avverrà compatibilmente a quanto disposto dall'art. 10 della Legge n. 243/2012 così come riscritto dall'art. 2 della Legge n. 164/2016 e che l'assunzione dello stesso deriva dall'impossibilità di reperire risorse proprie.

7. Di demandare al competente responsabile e ai responsabili dei relativi procedimenti la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, che avverrà secondo le modalità suesposte;

8. Di dare atto che sono comunque rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

9. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

10. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

11. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

    - alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di pareggio;
    - non risultano debiti fuori bilancio conosciuti e/o emergenti, dopo il riconoscimento del debito di cui al presente atto.
    - alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge.

12. Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

****

PARERE: in ordine alla **Regolarità Tecnica**
Data: Il Responsabile del servizio
F.to **Ferioli Stefano**

PARERE: in ordine alla **Regolarità Contabile**
Data: Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.
Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 05-08-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Ferioli Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fiuminata li,05-08-2021 F.to Ferioli Stefano

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 05-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferioli Stefano